



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

Ordinanze Sindacali

N. 24 del 20-06-2025

OGGETTO: DIVIETO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE SIA ALIMENTARE CHE NON ALIMENTARE LUNGO L'INTERO TRATTO URBANO DELLA SS18 COMPRESO TRA LE LOCALITÀ ACQUICELLA E TONNARA (VIA STROMBOLI) E DALLA LOCALITÀ CORECA FINO ALLA FRAZIONE CAMPORA SAN GIOVANNI (CORSO MALTA E CORSO EUROPA)

IL SINDACO

Premesso che

- il territorio comunale è attraversato per 13 km dalla strada statale 18, arteria che in particolare nel periodo estivo è oggetto di un forte incremento dei flussi di circolazione;
- in questo Comune insiste un'area mercatale ubicata nel perimetro Via Vulcano, Via Dalla Chiesa, via Ferrara ove tutte le domeniche dell'anno si svolge il mercatino ambulante;

Considerato che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante potenzialmente potrebbe creare disagi al traffico veicolare, dal momento che il raggruppamento di persone durante le operazioni di vendita, può determinare intasamenti pregiudizievoli alla circolazione stradale ed alla sicurezza in particolare;

Considerata la necessità di dover disciplinare nel territorio comunale la presenza degli operatori su area pubblica in forma itinerante e stabilire le limitazioni e i divieti da rispettare per motivi legati alla sicurezza della viabilità, di carattere igienico-sanitari, di sicurezza per i pedoni e per altri motivi di interesse pubblico;

Ritenuto opportuno adottare i necessari provvedimenti per ridurre il rischio di sinistri stradali con conseguente disagio e pericolo per l'incolumità delle persone, in particolare lungo la ss18;

Visti:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 11 comma 7 della L. R. n. 18 del 11/06/1999 che recita "*L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse*";

- l'art. 16 comma 5 della L. R. n. 18 del 11/06/1999 che recita "*Relativamente al commercio in forma itinerante i Comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni*";

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

- nelle giornate di **sabato e domenica dal 22/06/2025 al 14/09/2025**, il divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia alimentare che non alimentare lungo l'intero tratto urbano della SS18 compreso tra le località Acquicella e Tonnara (via Stromboli) e dalla località Coreca fino alla frazione Campora San Giovanni (Corso Malta e Corso Europa);
- al di fuori dei suddetti limiti temporali, in **tutte le restanti giornate di domenica** nel corso dell'anno solare, in coincidenza con il funzionamento del mercatino settimanale, il divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia alimentare che non alimentare nel tratto di via Stromboli (SS18) compreso tra le intersezioni tra via Baldacchini e via Santa Maria;

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Comando Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri;
- Tenenza Guardia di Finanza;
- albo pretorio sito istituzionale.

INFORMA

Gli interessati che:

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Amantea, 20-06-2025

IL SINDACO
DOTT. VINCENZO PELLEGRINO